

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Lo svizzero è escluso dal regime forfettario***

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

## I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

Il contribuente svizzero non può applicare il regime forfettario per i redditi prodotti in Italia, in quanto **la Svizzera non è parte dello Spazio Economico Europeo**: con [l'interpello 119](#) pubblicato venerdì **24 aprile** l'Agenzia conferma l'applicazione della causa di esclusione in relazione ai **Paesi extraUE**, con l'unica eccezione dei **residenti in Islanda, Norvegia e Liechtenstein**.

#### **Le cause di esclusione al regime forfettario**

In merito alla possibilità di accedere al regime forfettario, occorre far riferimento ai seguenti due commi dell'**articolo 1 L. 190/2014**:

- il [comma 54](#) contempla i **requisiti di accesso** e dispone che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni applicano il regime forfettario se **nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000** e hanno sostenuto **spese per lavoro dipendente o assimilato per un importo non superiore ad € 20.000** (quest'ultima previsione reintrodotta dal 2020),
- il [comma 57](#) riguarda invece le **cause di esclusione** e stabilisce (in sintesi) l'impossibilità ad accedere al regime agevolato per i soggetti che applicano **regimi speciali** (ai fini Iva o redditi), per **soggetti non residenti**, per i soggetti che **effettuano prevalentemente cessioni di immobili o vetture** e per i soggetti che **partecipano società trasparenti** ovvero **detengono partecipazioni in S.r.l. non trasparenti con attività riconducibile** e sulle quali esercitano il **controllo**, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti dei **datori di lavoro attuali o precedenti**. Sono inoltre **esclusi** (dal 2020) i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore ad € 30.000**.

Con riferimento al **tema della residenza del contribuente**, letteralmente la lettera b) dell'**articolo 1, comma 57** esclude dal regime forfettario *"i soggetti non residenti, ad eccezione di*

*quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.*

Come evidenziato nella [circolare AdE 10/E/2016](#), tale disposizione, al fine di favorire un **più ampio accesso al regime di favore**, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un'attività prevalente nel nostro Stato, di aderirvi, **superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio**.

Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente **parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario**, solo se risiede in un **Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. "SEE")**, collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni.

Sul punto consta la [risposta ad interpello 119 in commento](#), attraverso la quale l'Agenzia puntualizza i soggetti facenti parte dello Spazio Economico Europeo.

L'acronimo SEE designa l'area geografica corrispondente agli Stati dell'EFTA aderenti all'omonimo Accordo con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il **1° gennaio 1994**. Si tratta, in particolare, di **Islanda, Norvegia e Liechtenstein**.

La **Svizzera** (il paese è censurato nella risoluzione, ma il riferimento è comunque evidente) insieme ai 3 citati paesi formano l'accordo EFTA; però la Svizzera, a differenza degli altri 3, **non fa parte dello SEE**, non avendo sottoscritto il relativo accordo.

Conseguentemente, **il contribuente fiscalmente residente nel territorio elvetico, risulta in ogni caso escluso dalla possibilità di applicare il regime forfettario** per i redditi d'impresa o lavoro autonomo prodotti sotto forma individuale nel territorio italiano.